



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

“Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”

(Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2021)

IL SINDACO
Dott.ssa Valentina Vadi

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
Dott.ssa Laura Ermini

IL DIRIGENTE DELL' AREA 2 “GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Paolo Pinarelli

Il Funzionario dell'UFFICIO AMBIENTE
Ing. Deborah Romei

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Obiettivi del Comune
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Classificazione dei rifiuti
- Art. 5 – Disposizioni generali per il conferimento
- Art. 6 – Prescrizioni, divieti ed obblighi generali

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- Art. 7 – Criteri organizzativi e gestionali
- Art. 8 – Collocazione e allestimento dei contenitori di raccolta
- Art. 9 – Modalità di raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 10 – Servizio di raccolta stradale
- Art. 11 – Servizio di raccolta di utenze non domestiche (RUND)
- Art. 12 – Servizio di raccolta presso il centro di raccolta/stazione ecologica
- Art. 13 – Servizio di raccolta con ritiro a domicilio
- Art. 14 – Gestione delle aree private
- Art. 15 – Gestione dei terreni non edificati
- Art. 16 – Gestione delle aree occupate da mercati ambulanti
- Art. 17 – Gestione delle aree occupate da pubblici esercizi
- Art. 18 – Gestione delle aree adibite al carico e allo scarico di merci e materiali
- Art. 19 – Gestione delle aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 20 – Gestione delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti
- Art. 21 – Gestione delle aree di sosta temporanea e ad uso speciale
- Art. 22 – Gestione dei rifiuti cimiteriali
- Art. 23 – Gestione di particolari rifiuti urbani pericolosi
- Art. 24 – Gestione dei manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale
- Art. 25 – Gestione dei rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni
- Art. 26 – Altre forme di raccolte differenziate
- Art. 27 – Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti
- Art. 28 – Provvedimenti derogatori
- Art. 29 – Gestione e richiesta della tessera personalizzata

CAPO III – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

- Art. 30 – Rifiuti urbani rinvenuti su aree pubbliche o di uso pubblico
- Art. 31 – Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale
- Art. 32 – Gestione dei contenitori portarifiuti
- Art. 33 – Gestione dei rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche o di uso pubblico

CAPO IV – TUTELA DELL'AMBIENTE CONTRO EVENTI CALAMITOSI

- Art. 34 – Obbligo di prevenzione per la salvaguardia dell'ambiente

CAPO V – DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI

- Art. 35 – Obbligo di bonifica e ripristino ambientale
- Art. 36 – Obbligo di messa in sicurezza

CAPO VI – CONTROLLO, VIGILANZA, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 37 – Controllo

Art. 38 – Vigilanza e accertamenti

Art. 39 – Sanzioni

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Efficacia

Art. 41 – Potere di delega

CAPO VIII – ALLEGATI

- ALL. A – “*Tabella delle sanzioni amministrative pecuniarie*”;

- ALL. B “*Regolamento per l'istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale*”;

- ALL. C “*Regolamento di videosorveglianza ambientale*”;

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 152/2006 (Competenze dei Comuni), disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani. In particolare, esso definisce le attività connesse ai servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale allo scopo di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 2 - Obiettivi del Comune

1. Con il presente Regolamento, rilevato che la produzione incontrollata dei rifiuti costituisce un obiettivo limite allo sviluppo dell'economia locale e che si rende necessaria un'imponente riduzione della quantità dei rifiuti prodotti, si individuano quali obiettivi primari del Comune quanto di seguito esposto:

1) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;

2) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti per un equilibrio ambientale, al fine di rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere, con comportamenti positivi, all'affermarsi di modelli di consumo che considerino la variabile rifiuti come un'importante voce di costo economico ed ambientale e, comunque, di coinvolgerli consapevolmente in sistemi di smaltimento più corretti;

3) considerare i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico-ambientale o, solo per quelle restanti, da smaltirsi in maniera indifferenziata, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati;

4) ottemperare a quanto richiesto dalle disposizioni/normative Europee, Nazionali e Regionali in materia di incremento della percentuale della raccolta differenziata, contribuendo, attraverso la propria organizzazione dei servizi, nei tempi e modi indicati, al raggiungimento degli obiettivi posti. Nelle more della redazione del Piano di Ambito, operare con la priorità di recuperare quanti più materiali valorizzabili possibili attraverso un completo sistema integrato di raccolte differenziate;

Art. 3 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

- 1) “*rifiuto*”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2) “*rifiuto pericoloso*”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del D. Lgs. 152/2006;
- 3) “*utente*”: chiunque, a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte adibite a qualsiasi uso, esistenti nel territorio comunale e costituenti utenze produttrici di rifiuti;
- 4) “*utenze domestiche*”: quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- 5) “*utenze non domestiche*”: quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e o alla vendita di beni e o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
- 6) “*utenze singole*”: quelle riferite ad edifici nei quali ogni utenza dispone di propri contenitori per il conferimento dei rifiuti prodotti. Si tratta di tutte le utenze che vivono in case sino a quattro utenze e di tutte quelle che chiedono di essere trattate come utenza singola;
- 7) “*utenze condominiali*”: quelle riferite ad edifici nei quali è utilizzato il sistema di conferimento collettivo e ove vi sono più di quattro utenze;
- 8) “*produttore iniziale*”: l'utente la cui attività ha prodotto/produce i rifiuti e al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione;
- 9) “*produttore secondario*”: l'utente la cui attività compori operazioni di messa in riserva, trattamento, raggruppamento e/o altre operazioni sui rifiuti;
- 10) “*detentore*”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- 11) “*prevenzione*”: l'insieme delle azioni promosse e adottate dai cittadini, dagli enti pubblici, dalle aziende private e dal Gestore Unico del Servizio al fine di ridurre la produzione dei rifiuti, pubblicizzando il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- 12) “*riutilizzo*”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- 13) “*sensibilizzazione*”: l'insieme delle azioni promosse e adottate dai cittadini, dagli enti pubblici, dalle aziende private, al fine di far conoscere come gli impatti negativi determinati da una cattiva gestione dei rifiuti, possano danneggiare l'ambiente in cui viviamo e la salute umana;
- 14) “*conferimento*”: le modalità secondo le quali gli utenti depositano i rifiuti presso le strutture adibite alla raccolta, quali mastelli, contenitori condominiali, bidoni stradali...;
- 15) “*gestione dei rifiuti*”: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari;
- 16) “*gestione integrata dei rifiuti*”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

- 17) “*Gestore Unico del Servizio*”: il soggetto, individuato attraverso una procedura di appalto pubblico, incaricato dello svolgimento del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani quali la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- 18) “*controllo del servizio*”: il controllo sull'operato del Gestore Unico svolta dall'Autorità d'ambito (ATO) ai sensi dell'art. 43 della L.R.T. 69/2011 in concerto con i Comuni ed i soggetti terzi da loro incaricati ognuno per le competenze definite dal “Regolamento per il Controllo della Gestione” approvato con delibera assemblea ATO 9/2019 e relativi allegati tecnici;
- 19) “*micro aree di raccolta*”: l'insieme delle postazioni di raccolta stradale abilitate al conferimento di una o più utenze. Di norma, risulta costituita da una postazione principale e due secondarie. Essa può essere individuata in forma grafica negli elaborati di progetto afferenti il Piano di Gestione e Razionalizzazione dei Rifiuti e nel Sistema Informativo Territoriale comunale, opportunamente dedicato alla gestione e consultazione dei servizi di igiene urbana;
- 20) “*raccolta*”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- 21) “*raccolta differenziata*”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- 22) “*raccolta stradale*”: la raccolta realizzata attraverso l'uso di contenitori a libero accesso posizionati su strada dislocati sul territorio;
- 23) “*raccolta con sistemi informatizzati*”: la raccolta effettuata attraverso postazioni chiuse in aree pubbliche ad accesso controllato alle quali viene garantito l'utilizzo attraverso una tessera magnetica personalizzata associata ad una singola e specifica Utenza Tari;
- 24) “*raccolta “porta a porta”*”: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario;
- 25) “*raccolta di prossimità*”: la raccolta effettuata attraverso isole non presidiate, destinate al conferimento dei rifiuti prodotti, o da utenze condominiali per le quali è stata verificata l'assenza di spazi per ospitare i singoli contenitori;
- 26) “*raccolta su chiamata*”: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti o di altre tipologie prodotti in quantità eccessive per il normale conferimento, preventivamente concordata con il Gestore Unico da parte del produttore o del detentore;
- 27) “*raccolta effettuata presso il centro di raccolta/stazione ecologica*”: la raccolta di particolari rifiuti urbani conferiti da parte delle utenze private presso una struttura presidiata, allestita ed attrezzata funzionale al deposito temporaneo di alcuni rifiuti urbani differenziati conferiti da parte dell'utenza privata;
- 28) “*compost da rifiuti*”: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti che rispettano i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione. In particolare si intende per:
- “*autocompostaggio*”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche “e non domestiche”, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - “*composter domestico*”: contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico in alto e altra bocca di scarico in basso, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;

- 29) “*trasporto*”: qualsiasi tipo di operazione che comporta la movimentazione dei rifiuti;
- 30) “*trasporto primario*”: attività riferita al trasporto dei rifiuti raccolti (tramite servizi stradali, porta a porta etc..) verso gli impianti di primo trattamento;
- 31) “*trasporto secondario*”: attività riferita al successivo trasporto dei rifiuti derivanti dal trattamento presso gli impianti primari (vedi ad esempio scarti e sovvalli) verso gli impianti di smaltimento/trattamento finali;
- 32) “*stazioni di trasferta*”: aree attrezzate dove vengono convogliati i rifiuti urbani per lo svolgimento delle operazioni di scarico e di carico, per il successivo trasporto, e operazioni di trattamento e di stoccaggio; strutture funzionali alla razionalizzazione dei trasporti dei rifiuti raccolti verso gli impianti attraverso l'ottimizzazione dei carichi e l'utilizzo di automezzi di grande capacità;
- 33) “*trattamento*”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- 34) “*materiali riciclabili*”: tutti i materiali riutilizzabili e/o oggetto di raccolta differenziata;
- 35) “*smaltimento finale*”: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
- 36) “*recupero*”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Per una elencazione delle operazioni di recupero si rimanda all'Allegato C della Parte IV del D. Lgs. 152/2006;
- 37) “*riciclo*”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- 38) “*smaltimento*”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Per una elencazione delle operazioni di smaltimento si rimanda all'Allegato B della Parte IV del D. Lgs. 152/2006;
- 39) “*imballaggio*”: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Ulteriori specifiche sono altresì contenute nell'Allegato E, punto 2, della Parte IV del D. Lgs. 152/2006;
- 40) “*imballaggio primario*”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- 41) “*imballaggio secondario*”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- 42) “*imballaggio terziario*”: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- 43) “*residuo*”: frazione del rifiuto urbano non ulteriormente riciclabile;

- 44) “*combustibile solido secondario (CSS)*”: combustibile ottenuto dalla componente secca dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali, tramite appositi trattamenti di separazione da altri materiali non combustibili;
- 45) “*sottoprodotto*”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’art. 184 bis, c. 1, del D. Lgs. 152/2006 o che rispetta i criteri stabiliti in base all’art. 184 bis, c. 2, del D. Lgs. 152/2006;
- 46) “*spazzamento*”: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- 47) “*sito*”: area o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti;
- 48) “*sito inquinato*”: sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente naturale o costruito. E’ inquinato il sito dove anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili;
- 49) “*messa in sicurezza*”: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente;
- 50) “*messa in sicurezza permanente*”: l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
- 51) “*bonifica*”: l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale od inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili;
- 52) “*misure di sicurezza*”: gli interventi e gli specifici controlli necessari per impedire danni alla salute pubblica o all’ambiente derivanti dai livelli di concentrazione residui di inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e superficiali o dalla presenza di rifiuti stoccati sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente, nonché le azioni di monitoraggio idonee a garantire, in particolare, il controllo nel tempo dell’efficacia delle limitazioni d’uso, qualora, pur applicando, secondo i principi della normativa comunitaria, le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, la bonifica ed il ripristino ambientale non consentano di rispettare i valori di concentrazione limite accettabili per la destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici o non sia possibile rimuovere la fonte inquinante costituita dai rifiuti stoccati;
- 53) “*ripristino ambientale*”: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento e in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore, i rifiuti, elencati nell'Allegato D della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono RIFIUTI URBANI, ex art 183, c. 1, del D. Lgs. 152/2006:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) e f).

Sono RIFIUTI SPECIALI, ex art. 184, c. 3, del D. Lgs. 152/2006:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis del D. Lgs 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono RIFIUTI PERICOLOSI quelli che presentano una o più delle seguenti caratteristiche di pericolo, stabilite nell'Allegato I della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, ovvero:

- a) HP 1 "Esplosivo";
- b) HP 2 "Comburente";
- c) HP 3 "Infiammabile";

- d) HP 4 “Irritante”;
- e) HP 5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”;
- f) HP 6 “Tossicità acuta”;
- g) HP 7 “Cancerogeno”;
- h) HP 8 “Corrosivo”;
- i) HP 9 “Infettivo”;
- l) HP 10 “Tossico per la riproduzione”;
- m) HP 11 “Mutageno”;
- n) HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”
- o) HP 13 “Sensibilizzante”;
- p) HP 14 “Ecotossico”;
- q) HP 15 “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”;

5. Sono RIFIUTI NON PERICOLOSI, di contro, quelli non contemplati nell’art. 183 C. 1 lettera b).

Art. 5 – Disposizioni generali per il conferimento

1. I rifiuti devono essere conferiti a cura del produttore o del detentore secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.
2. La conservazione dei rifiuti deve avvenire senza che si possano creare pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
3. Nelle zone in cui è attivo il sistema di raccolta differenziata le varie tipologie di rifiuti recuperabili devono essere selezionate a monte e conferite esclusivamente negli appositi contenitori dedicati.

Art. 6 - Prescrizioni, divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare sono tenuti a conferire le varie frazioni dei rifiuti nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi.
2. Al fine di perseguire una corretta gestione del conferimento, l'utente dovrà adottare le seguenti procedure:
 - ridurre di volume i rifiuti mediante lo svuotamento e lo schiacciamento degli scatoloni e dei contenitori;
 - privare dai contenitori i residui organici ivi presenti;
 - chiudere correttamente i sacchetti contenenti i rifiuti prima del loro conferimento nel cassonetto al fine di evitare fuoriuscite e cattivi odori;
 - chiudere perfettamente i cassonetti dopo il conferimento del rifiuto;
 - osservare le eventuali indicazioni riportate sulle strutture adibite alla raccolta.
3. Oltre agli specifici obblighi espressamente citati nel presente Regolamento, è altresì vietato:
 - abbandonare i rifiuti di qualsiasi genere in qualsiasi area del territorio comunale;
 - conferire le tipologie di rifiuti differenziati prodotti dall'utenza domestica e non domestica nel contenitore dei rifiuti indifferenziati o nei contenitori che non sono dedicati alla raccolta differenziata;
 - conferire le tipologie di rifiuti indifferenziati prodotti dall'utenza domestica e non domestica nei contenitori dei rifiuti differenziati;

- introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi, quali rifiuti ingombranti;
- introdurre nei cestini i rifiuti non consentiti, ovvero i rifiuti che non sono riconducibili ai cd. Rifiuti “da passeggio” (carte di caramelle, pacchetti di sigarette, ciotoline e cucchiaini del gelato, bottigliette, mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti e incartamenti, gomma da masticare, biglietti e altri rifiuti generici prodotti in piccole quantità);
- immettere nei bidoni e nei cestini dedicati alla raccolta urbana residui liquidi;
- immettere nei cassonetti appartenenti alle frazioni dell'umido e dell'indifferenziato rifiuti sciolti, ovvero privi di appositi involucri protettivi;
- introdurre nei cassonetti materiali accesi;
- introdurre nei cassonetti rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o manutenzione domestica;
- introdurre nei cassonetti rifiuti organici provenienti da scarti alimentari di origine animale derivanti da trattamenti e preparazioni da parte delle utenze non domestiche al fine di evitare problematiche di natura igienico-sanitaria;
- introdurre nei cassonetti imballaggi maleodoranti, se non appositamente sigillati, onde evitare emissioni odorigene e problemi di natura igienico-sanitaria;
- introdurre nei cassonetti materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta;
- abbandonare (gettare, versare e depositare) sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, comprese le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti;
- l'utilizzo dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
- l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo, sia in area pubblica che in area privata;
- introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari;
- gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi cestini getta rifiuti;
- collocare rifiuti, anche se dentro sacchetti ermeticamente sigillati, all'esterno dei cassonetti;
- rovistare tra i cassonetti;
- scrivere sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore;
- ribaltare e danneggiare i contenitori;
- spostare i contenitori se privi di autorizzazione.

4. Tutte le violazioni contenute nel presente Regolamento sono punite secondo quanto stabilito nell'apposito Allegato A.

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 7 - Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. La gestione dei rifiuti viene svolta nell'ambito di tutto il territorio comunale secondo le modalità successivamente descritte.
3. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta differenziata deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento. In particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti nei contenitori stradali più vicini all'utente.
4. Il Comune, sulla base di un contratto di appalto pubblico, si avvale di un Gestore Unico per l'effettuazione delle operazioni di:
 - a) gestione dei rifiuti urbani;
 - b) pulizia e spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico.
5. Il Comune, in accordo con il Gestore Unico:
 - a) definisce le modalità di conferimento dei rifiuti differenziati da parte degli utenti;
 - b) organizza la modalità di raccolta e la frequenza delle varie frazioni differenziate al fine del riutilizzo, riciclaggio e recupero;
 - c) promuove l'istituzione di sperimentazioni allo scopo di favorire la riduzione della quantità dei rifiuti e l'aumento della raccolta differenziata.
6. Il Comune, d'intesa con il Gestore, in relazione alle specificità territoriali al fine di razionalizzare il servizio, migliorarlo ed ottimizzarne i costi, ha la facoltà di attuare modalità di erogazione del servizio attraverso forme diverse.

Art. 8 – Collocazione e allestimento dei contenitori di raccolta

1. Per la raccolta dei rifiuti vengono utilizzati contenitori ubicati, di norma, in area pubblica o ad uso pubblico. Detti contenitori sono collocati dal Gestore su indicazione fornita dall'Amministrazione Comunale in base sia a criteri di ottimizzazione del servizio sia all'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico, nonché sulla base dei requisiti igienico sanitari dell'abitato.
2. Gli strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata dovranno obbligatoriamente prevedere apposite aree pertinenziali pubbliche dedicate ai contenitori dei rifiuti urbani. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto, dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole del competente Ufficio comunale.
3. Le stesse prescrizioni di cui al comma che precede valgono in fase di progettazione di interventi di risistemazione viaria e di opere di urbanizzazione primaria.
4. Nel caso in cui l'esecuzione di lavori di risistemazione viaria non dovessero consentire, anche temporaneamente, lo svolgimento del regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani, la società appaltatrice dei lavori entro 30 giorni dall'inizio dei lavori dovrà darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale, concordando soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

5. Laddove la conformazione del tessuto urbano dovesse rendere impossibile la collocazione dei contenitori di raccolta sulla sede stradale, è ammessa la loro ubicazione in area privata, previo accordo/consenso scritto del Comune e del Gestore.

6. In corrispondenza delle aree individuate dal Codice della Strada, destinate al posizionamento dei contenitori di raccolta, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da ostacolare, intralciare o ritardare il conferimento e/o e le operazioni di raccolta e/o svuotamento dei contenitori.

7. E' vietato spostare i contenitori di raccolta dalla loro ubicazione, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso al competente Ufficio comunale.

Art. 9 – Modalità di raccolta dei rifiuti urbani

La raccolta dei rifiuti viene effettuata secondo le seguenti diverse modalità:

- a) raccolta stradale:
 - a.1) raccolta stradale attraverso postazioni informatizzate;
 - a.2) raccolta stradale libera;
 - a.3) raccolta stradale attraverso aree dedicate.
- b) raccolta RUND dedicato alle utenze non domestiche;
- c) raccolta presso il centro di raccolta/stazione ecologica;
- d) raccolta con ritiro a domicilio.

Art. 10 – Servizio di raccolta stradale

1. La raccolta stradale avviene secondo tre diverse metodologie che si differenziano tra loro per le modalità di accesso, riconoscimento dell'utenza e misurazione del peso/volume del rifiuto conferito.

2. Nello specifico le metodologie si articolano in:

2.1. Raccolta stradale attraverso postazioni informatizzate.

L'utenza assegnata al servizio di raccolta stradale attraverso le postazioni informatizzate è tenuta a conferire i rifiuti negli appositi contenitori della postazione principale assegnata o, in alternativa, delle postazioni secondarie.

L'accesso è consentito per il tramite della lettura ottica di una tessera personalizzata, attribuita inizialmente gratuitamente a ciascuna utenza in doppia copia. La duplicazione della tessera per smarrimento, furto o necessità è disciplinata nell'art. 30 del presente Regolamento.

Per entrambe le tipologie di contenitori, nel caso in cui la porta di accesso del rifiuto non dovesse aprirsi e/o chiudersi correttamente, l'utente ha il dovere di informare tempestivamente il Comune e/ o il Gestore del Servizio, al fine di ripristinare la funzionalità dello stesso ed eludere quanto stabilito nel presente Regolamento.

Il conferimento del rifiuto deve essere svolto secondo le modalità che sono indicate in modo puntuale sugli stessi contenitori e le informative sul sito internet del Gestore Unico o del Comune.

2.2 Raccolta stradale libera.

Nelle more del completamento della raccolta per mezzo delle postazioni informatizzate, l'utente deve accedere liberamente ai contenitori stradali posti in aree pubbliche o ad uso pubblico, il conferimento del rifiuto deve essere svolto secondo le modalità che sono indicate

in modo puntuale sugli stessi contenitori e le informative sul sito internet del Gestore Unico o del Comune.

2.3 Raccolta stradale attraverso aree dedicate.

Nelle more del completamento della raccolta per mezzo delle postazioni informatizzate, per particolari esigenze e/o necessità riguardanti le utenze commerciali e/o condominiali, l'Amministrazione Comunale riserva il conferimento attraverso apposite aree dedicate, ovvero postazioni chiuse (cd. gabbiottini) dotate di sistema di accesso personalizzato che avviene attraverso una apposita chiave, attribuita a ciascuna utenza, il conferimento del rifiuto deve essere svolto secondo le modalità che sono indicate in modo puntuale sugli stessi contenitori e le informative sul sito internet del Gestore Unico o del Comune.

Art. 11 – Servizio di raccolta di utenze non domestiche (RUND)

1. Il servizio dedicato alle utenze non domestiche si esplica nella raccolta di prossimità puntuale a favore delle stesse attività o nella messa a disposizione di contenitori dedicati identificati sulla base del rifiuto da conferire e concessi in comodato dal Gestore del Servizio. Non sono ammesse altre e diverse attrezzature rispetto a quelle erogate dal Gestore e non sono ammessi usi impropri delle stesse. L'utenza è tenuta a custodire in area privata i diversi contenitori secondo le regole del buon padre di famiglia. In caso di furto, di rottura e/o di pervenuta mancata funzionalità del contenitore, l'Ufficio comunale preposto procede alla riconsegna dello stesso dietro richiesta dell'interessato e previa restituzione del contenitore danneggiato e/o non funzionante.

2. L'utenza deve collocare il contenitore in area pubblica in prossimità della propria attività, nei giorni e negli orari prestabiliti dal Comune, in accordo con il Gestore del Servizio, al fine di consentire il regolare svuotamento, pena l'applicazione di sanzioni di natura pecuniaria. Nel caso di contenitori di grandi dimensioni l'utenza deve consentire l'accesso al personale autorizzato e ai mezzi adibiti alla raccolta al fine di consentirne il ritiro.

3. E' vietato il conferimento dei rifiuti con modalità differenti rispetto a quella qui indicata, come ad esempio l'utilizzo delle postazioni stradali situate in altre aree urbane, pena l'applicazione di sanzioni di natura pecuniaria.

4. L'attivazione del servizio non è obbligatoria ed è stabilita di concerto tra l'Ufficio Ambiente ed il gestore del servizio in relazione ai criteri di economicità, di organizzazione e di funzionalità. Per effettuare la richiesta occorre inviare una PEC al protocollo dell'ente indirizzata a Ufficio Ambiente con l'indicazione del tipo di rifiuto (Codice EER) e quantitativo prodotto annualmente.

5. Le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli a recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'Art.238 Comma 10 del D.Lgs.n.152/2006 e devono comunicarlo preventivamente al Comune e al Gestore nelle modalità e termini previsti dal Regolamento Tari Comunale o normative sovraordinate o sopraggiunte.

6. Al fine di poter conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico anche ai fini del calcolo della percentuale della raccolta differenziata, entro il 1 Febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica deve comunicare al comune e al gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente divisi per codice EER e per impianto di destinazione con l'indicazione dell'operazione di recupero svolta.

Art. 12 – Servizio di raccolta presso il centro di raccolta/stazione ecologica

1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Gestore ha predisposto un centro di raccolta/stazione ecologica, sito in San Giovanni Valdarno, Loc. Ponte alle Forche, per il conferimento differenziato di alcune particolari tipologie di rifiuto, sia ai sensi del D.M. del 8 Aprile 2008, sia in base a particolari rifiuti presenti sul territorio comunale. L'elenco delle frazioni conferibili è esposto all'ingresso del centro di raccolta e pubblicato sul sito internet del Gestore Unico o del Comune.

Art. 13 – Servizio di raccolta con ritiro a domicilio

1. In alternativa al conferimento presso il centro di raccolta/stazione ecologica, per le utenze domestiche il Gestore Unico, in accordo con il Comune, ha attivato per i rifiuti ingombranti, gli sfalci e le potature e i RAEE il ritiro a domicilio. L'utente può prenotare il servizio di ritiro gratuito direttamente al Gestore, telefonando o accedendo al sito internet o agli applicativi. Una volta fissato l'appuntamento viene così assegnato un codice che il richiedente deve apporre sul rifiuto che deve essere allocato in idonei spazi pubblici, in prossimità del proprio numero civico nei giorni e nelle fasce orarie indicate dall'operatore per il ritiro, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria.

2. E' vietato il conferimento di tali rifiuti con modalità differenti rispetto a quella indicata.

Art. 14 – Gestione delle aree private

1. I fabbricati e le relative pertinenze, con particolare riferimento alle aree dismesse, devono essere mantenuti liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi. Gli aventi titolo hanno l'obbligo di vigilare costantemente la proprietà.

2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni e ogni misura ritenuta idonea, onde evitare l'accesso da parte di terzi e l'abbandono di rifiuti, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree private, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo, il Sindaco ha il potere di emanare ordinanze in danno dei soggetti interessati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192, c. 3, del D. Lgs. 152/2006.

Art. 15 – Gestione dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono essere mantenuti liberi da materiali abbandonati. Gli aventi titolo devono vigilare costantemente la proprietà.

2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni e ogni misura ritenuta idonea, onde evitare l'accesso da parte di terzi e l'abbandono di rifiuti, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree private, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo, il Sindaco ha il potere di emanare ordinanze in danno dei soggetti interessati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192, c. 3, del D. Lgs. 152/2006.

Art. 16 – Gestione delle aree occupate da mercati ambulanti

1. In occasioni di mercati ambulanti svolti in aree pubbliche, nonché su quelle private soggette ad uso pubblico, i concessionari e gli occupanti sono tenuti a mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno

ai rispettivi banchi, raccogliere, separare e differenziare i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, riducendone i volumi e creando il minimo ingombro.

2. Tutti i rifiuti, compresi i putrescibili, devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta, fatta eccezione per la carta e il cartone.

3. Tutte le tipologie di rifiuto dovranno essere allocate nei rispettivi contenitori stradali, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 17 – Gestione delle aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio, installando all'occorrenza adeguati contenitori portarifiuti all'ingresso dell'esercizio.

2. I rifiuti così raccolti, devono essere trasportati ed avviati allo smaltimento secondo le modalità previste per i rifiuti urbani stabilite nel Contratto di Servizio, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 18 – Gestione delle aree adibite al carico e allo scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione dei rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.

2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del Servizio in accordo con il Comune, fatta salva l'azione di rivalsa per la spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 19 – Gestione delle aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate da interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

3. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

4. E' fatto altresì obbligo, a chi effettua le attività sopra esplicitate, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 20 – Gestione delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Gli organizzatori di spettacoli viaggianti, luna park e circhi hanno l'obbligo di differenziare i rifiuti riciclabili prodotti durante l'evento secondo le modalità descritte nel presente Regolamento.

2. I promotori sono tenuti a comunicare, con nota ufficiale indirizzata al competente Ufficio comunale in materia di gestione dei rifiuti, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dell'evento, il luogo e la durata dello stesso. Nel medesimo contesto gli organizzatori devono richiedere per tutta la durata dell'evento contenitori aggiuntivi, messi a disposizione dal Gestore del Servizio, laddove la capienza di quelli presenti non dovesse risultare sufficiente o l'ubicazione non dovesse favorire la raccolta differenziata. Il Gestore provvederà ad attivare i relativi servizi secondo le modalità indicate dall'Ufficio comunale competente in materia di gestione dei rifiuti.

3. Il Comune è tenuto a consegnare l'area concessa pulita, al pari, gli organizzatori sono tenuti a provvedere al termine dell'evento al ripristino della stessa secondo le modalità previste nel presente Regolamento attraverso la pulizia, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti. In difetto, provvederà il Comune per il tramite del Gestore del Servizio con diritto di rivalsa nei confronti degli obbligati.

4. Ogni onere sostenuto dal Comune, connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, se non previsto nel Piano Esecutivo dei Servizi (PSE) dell'annualità in corso, ricade sui promotori delle suddette attività. In difetto, provvederà il Comune per il tramite del Gestore del Servizio con diritto di rivalsa nei confronti degli obbligati.

Art. 21 – Gestione delle aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale, non contemplate agli articoli precedenti, sono dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite Ordinanze Sindacali.

2. Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 22 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Per la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applica il DPR 254/2003.

2. Sono rifiuti cimiteriali:

a) i rifiuti da esumazione ed estumulazione, ovvero costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa;
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

b) i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, quali, ai sensi dell'art. 2, c. 1, let. f), punti 1 e 2, del DPR 254/2003:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, terre di scavo, smurature e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 del DPR 254/2003, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "*Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni*". Lo stoccaggio o il deposito temporaneo è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La loro gestione deve favorire il recupero dei resti metallici. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

4. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui alla lettera b) del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 13 del DPR 254/2003, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione di tali rifiuti devono essere favorite le operazioni di recupero. I rifiuti identificati in carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

5. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di quanto stabilito sia dal D. Lgs. 152/2006 che dal DPR 254/2003.

Art. 23 – Gestione di particolari rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi, quali le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, saranno raccolti a cura del Gestore Unico con tutte le cautele possibili ed eventualmente con le indicazioni dell'Azienda USL e saranno smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art.24 – Gestione dei manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale

1. Chiunque, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (fioriere, vasi, ecc.) e/o per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia il Comune provvede alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Art.25 – Gestione dei rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni

1. Sull'intero territorio comunale è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi al fine di preservare il decoro e limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente.

2. Ai sensi dell'art. 255, c. 1 bis del D. Lgs. 152/2006, chiunque viola il divieto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 150,00, se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Art. 26 – Altre forme di raccolte differenziate

1. Al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento, il Comune, in accordo con il Gestore Unico, potrà attivare in qualsiasi momento ulteriori forme di raccolte differenziate rispetto a quanto già previsto dal presente Regolamento.
2. A fine di perseguire la promozione della raccolta differenziata, potranno essere, altresì, attivate raccolte sperimentali finalizzate al recupero di particolari materiali o a fini conoscitivi relativamente all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione di specifici rifiuti.

Art. 27 – Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti

1. La raccolta dei rifiuti urbani è effettuata dal Gestore Unico secondo quanto disciplinato nel relativo vigente Piano Esecutivo dei Servizi (PSE), redatto e concordato annualmente da Comune, Gestore Unico ed Autorità di Ambito.
2. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti è effettuato dal Gestore Unico con idonei autoveicoli, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dovranno ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).
4. Tutti i rifiuti raccolti dovranno essere inviati agli impianti di recupero/smaltimento secondo le modalità stabilite e standardizzate dalla competente Autorità di Ambito in materia di rifiuti.

Art. 28 – Provvedimenti derogatori

In caso di necessità, sarà facoltà del Sindaco, attraverso atti propri, dettare disposizioni derogatorie all'ordinario servizio di raccolta. In tal caso il Gestore del Servizio pubblico sarà tenuto ad organizzare specifiche forme di raccolta temporanee ed alternative.

Art. 29 – Gestione e richiesta della tessera personalizzata

1. Ad ogni utenza domestica e non domestica sarà rilasciata una tessera personalizzata in doppia copia per consentire l'accesso alle postazioni informatizzate. Il rilascio delle prime due tessere non comporterà alcun costo a carico dell'utenza.
2. L'utenza potrà richiedere all'Ufficio comunale competente uno o più duplicati sia in caso di smarrimento, che di furto, ma anche nel caso in cui si ravvisasse la necessità di un'ulteriore copia. Il rilascio di ciascun duplicato sarà condizionato al pagamento di 5,00 €.

CAPO III – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

Art. 30 – Rifiuti urbani rinvenuti su aree pubbliche o di uso pubblico

1. Sono rifiuti urbani quelli rinvenuti su strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.

2. Le modalità di svolgimento ed esecuzione dei servizi di gestione dei rifiuti, di cui al punto precedente, vengono stabilite dal Contratto di Servizio in relazione alle necessità e alle metodologie da adottare per ogni singola tipologia di intervento.

Art. 31 – Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale

1. La gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale è eseguita dal Gestore del Servizio sul territorio di riferimento, senza eccezioni (strade, vie, piazze pubbliche ed anche private ma soggette ad uso pubblico), secondo quanto disciplinato annualmente nel relativo Piano Esecutivo dei Servizi (PSE) redatto dal Gestore in accordo con l'ATO e l'Amministrazione comunale.

Nell'esecuzione del servizio è altresì previsto lo svuotamento dei cestini.

2. Il Comune può disporre divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, un più efficace svolgimento del servizio.

Art. 32 – Gestione dei contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia ed il decoro delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori portarifiuti, cosiddetti cestini dotati di spengi sigarette, per il conferimento dei rifiuti “da passeggio”, quali carte di caramelle, pacchetti di sigarette, ciotoline e cucchiaini del gelato, bottigliette, mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti e incartamenti, gomma da masticare, biglietti e altri rifiuti generici prodotti in piccole quantità.

2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani ed ingombranti. E' altresì vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.).

Art. 33 – Gestione dei rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche o di uso pubblico

1. Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, le autorità preposte procedono ad accertare, ove possibile, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli correttamente.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco intima al soggetto obbligato, con apposita Ordinanza, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, fissando un termine per tale intervento.

Trascorso inutilmente tale termine, il Comune esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, con successiva rivalsa di spese in danno dei soggetti obbligati.

CAPO IV – TUTELA DELL'AMBIENTE CONTRO EVENTI CALAMITOSI

Art.34 – Obbligo di prevenzione per la salvaguardia dell'ambiente

1. Ai fini di prevenire gli incendi, per l'incolumità pubblica e per la tutela igienico-sanitaria e la salvaguardia dell'ambiente, tutti i proprietari di aree e terreni pubblici e privati all'interno del centro abitato, fiancheggianti suolo pubblico o anche compresi fra fabbricati di qualsiasi genere e destinazione o tra terreni privati, hanno l'obbligo di mantenere tali resedi puliti e liberi da erbe secche, cespugli ed ogni altro tipo di materiale combustibile. Gli Enti incaricati dalla manutenzione delle linee ferroviarie, strade statali provinciali e comunali, poste nel territorio, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dei terreni di pertinenza ferroviaria e banchine stradali dalla vegetazione.

Tutti i proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie, strade statali provinciali e comunali, esistenti nel territorio comunale, hanno l'obbligo di eliminare la vegetazione infestante.

2. A fine di assicurare un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche in fossi, colatori, canali e corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune e di evitare pericoli e/o danni a cose e/o persone, alle infrastrutture e all'ambiente, i proprietari dei terreni che fronteggiano i fossi, i canali, i torrenti e in genere tutti i corsi d'acqua hanno l'obbligo di attuare a loro carico una adeguata manutenzione ordinaria periodica.

3. Per i motivi di cui al comma precedente, i proprietari di terreni che fronteggiano i fossi, i canali i torrenti e in genere tutti i corsi d'acqua, qualora abbiano la necessità di tenere depositi di materiali, realizzare recinzioni o costruzioni, piantare alberi o effettuare opere che possano comunque essere di intralcio al naturale deflusso delle acque meteoriche, devono rispettare le distanze minime dai fossi colatori e corsi d'acqua, previste dall'art. 96 del R.D. 523/1904 e dall'art. 133 del R.D. 368/1904.

CAPO V - DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI

Art.35 – Obbligo di bonifica e ripristino ambientale

1. In caso di pericolo concreto di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili previsti dalla normativa vigente per le sostanze inquinanti, il sito interessato deve essere sottoposto ad interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale per eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti a valori di concentrazione almeno pari ai suddetti valori di concentrazione limite accettabili.

2. L'Amministrazione comunale provvede, in base alla segnalazione proveniente dai soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, a diffidare il responsabile dell'inquinamento a provvedere alla predisposizione del Piano di messa in sicurezza, entro le 48 ore successive all'evento, precisando:

- il soggetto responsabile dell'inquinamento o del pericolo dell'inquinamento e il proprietario del sito;
- l'ubicazione e le dimensioni dell'area contaminata o a rischio di inquinamento;
- i fattori che hanno determinato l'inquinamento o il pericolo di inquinamento;
- le tipologie e le quantità dei contaminanti immessi o che rischiano di essere immessi nell'ambiente;
- le componenti ambientali interessate, quali ad esempio, suolo, corpi idrici, flora, fauna;
- la stima dell'entità della popolazione eventualmente a rischio o, se ciò non è possibile, le caratteristiche urbanistiche e territoriali dell'area circostante a quella potenzialmente interessata dall'inquinamento.

3. L'obbligo previsto nel comma precedente è altresì individualmente previsto anche per chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori di concentrazione limiti accettabili o crea le condizioni per un pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi.

4. Il responsabile della situazione di inquinamento deve comunicare, entro le 48 ore successive, ai soggetti territorialmente competenti gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e in fase

di esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione, da cui si evincano le caratteristiche dell'intervento.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui all'art. 242 del D. Lgs.152/2006.

Art.36 – Obbligo di messa in sicurezza

1. Qualora il Comune riceva una segnalazione di una situazione di pericolo di inquinamento o la presenza di siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai valori di concentrazione limite accettabile o comunque laddove, causa l'abbandono di rifiuti, si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, emana un'Ordinanza e diffida il responsabile dell'inquinamento ed il proprietario del sito ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza, di rimozione, di bonifica e ripristino ambientale.

2. Laddove non sia possibile individuare il responsabile dell'inquinamento e non provveda il proprietario del sito inquinato, né altro soggetto interessato, i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale sono adottati dal Comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati ma inadempienti.

3. Per aree contaminate di ridotte dimensioni trovano applicazione le procedure semplificate d'intervento riportate nell'allegato 4 "*Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate*" alla Parte IV - Titolo V del D. Lgs. 152/2006.

CAPO VI- CONTROLLO, VIGILANZA, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art.37 – Controllo

Al controllo delle prescrizioni impartite dal D. Lgs. 152/2006, dal presente Regolamento e da eventuali Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti provvedono gli agenti di Polizia Locale, gli Ispettori Ambientali, regolamentati nell'Allegato B "*Disciplinare per l'istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale*".

Art. 38 – Vigilanza e accertamenti

1. Alla vigilanza e agli accertamenti dei fatti, costituenti violazione ai divieti previsti dal D. Lgs. 152/2006, dal presente Regolamento e da eventuali Ordinanze, propedeutici alla fase sanzionatoria, provvedono gli agenti di Polizia Locale e gli Ispettori Ambientali.

2. Agli Agenti e agli Ispettori è consentito identificare gli autori delle violazioni, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

Art. 39 – Sanzioni

1. Alla repressione dei fatti, costituenti violazione al D. Lgs. 152/2006, al Regolamento e alle Ordinanze in materia, provvedono gli agenti di Polizia Locale

2. Le sanzioni hanno luogo secondo le disposizioni previste dalla L. 689/1981, dal D. Lgs. 267/2000 e ai sensi di quanto stabilito dal Titolo VI "*Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali*" Capo I "*Sanzioni*" del D. Lgs. 152/2006.

3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento - ove non costituiscono reato e non costituiscano violazione di altre Leggi Speciali autonomamente sanzionate - sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00.

4. Nella tabella delle sanzioni relative alle violazioni delle norme del presente Regolamento, Allegato A, sono riportati i valori delle sanzioni pecuniarie amministrative previste per le singole fattispecie. La tabella non è esaustiva di tutte le violazioni e costituisce un elenco indicativo di quelle più comuni. Per quanto non espressamente previsto in tabella, si applica comunque il punto 1 e 3 del presente articolo.

5. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del Gestore di agire in ogni sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge e del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese aggiuntive per il Gestore, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e /o a materiali ed attrezzature di proprietà del Gestore, comporterà l'automatico addebito al contravventore identificato delle maggiori spese sostenute.

6. La sanzione è contestata o notificata al trasgressore per mezzo degli organi preposti secondo le modalità stabilite per legge.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art.40 – Efficacia

1. Il presente Regolamento, corredato degli allegati e dei disciplinari, entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ovvero il 16° giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. Sono automaticamente disapplicate quelle disposizioni del presente Regolamento che dovessero entrare in contrasto o che non dovessero risultare conformi con quanto stabilito dalla normativa regionale, nazionale ed europea.

Art. 41 – Potere di delega

Il Consiglio Comunale con l'approvazione del presente Regolamento delega la competenza alla Giunta ad apportare eventuali modifiche all'Allegato A qual ora sussistano valide motivazioni.